



Ministero della Salute

Ex DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - Ex UFF. 5 DGISAN

ALLEGATO 7

Cortese attenzione

Sig. Silvio Spicacci Minervini

MEZZO PEC

Oggetto: Richiesta chiarificazioni Legge 1169/2011 etichette alimentari

Gentile Sig. Spicacci,
in riscontro alla sua richiesta (n. 307 del 10/01/2024), si rappresenta quanto segue.

Premesso che l'etichettatura degli alimenti, obbligatoria e volontaria, è disciplinata dal Regolamento 1169/2011, si conferma che l'indicazione degli allergeni in etichetta è sempre obbligatoria (vedi art. 21 del reg. 1169/2011). Anche gli additivi eventualmente presenti negli alimenti e nelle bevande, se contenenti o derivanti da un allergene, devono riportare in etichetta in maniera obbligatoria, il nome o il codice identificativo (Exxx) e il componente allergizzante. E' quindi vietato utilizzare un additivo contenente un allergene senza dichiararlo in etichetta.

In riferimento all'analisi del rischio e al piano di autocontrollo, si precisa che le aziende che non riescono a gestire il rischio allergeni derivante dalla contaminazione crociata all'interno dei propri stabilimenti produttivi possono utilizzare sui propri prodotti la dicitura "può contenere" specificando la sostanza allergizzante potenzialmente presente. La dicitura "può contenere ..." è di utilizzo volontario perché non è legata all'alimento o alla categoria alimentare ma al piano di autocontrollo del singolo stabilimento/laboratorio produttivo.

Si conclude che le informazioni degli alimenti riportate in etichetta sono responsabilità dell'operatore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione (vedi art. 8 del reg. 1169/2011).

Nel restare a disposizione per ogni altro chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Dott. Giuseppe Plutino

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"

Responsabile procedimento Dott.ssa Simona De Stefano